

18/10/2012

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale vario iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri della ... Commissione della Camera dei Deputati in data ... nonché della Commissioni del Senato della Repubblica in data;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il lavoratore di cui al presente regolamento che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti di cui al presente regolamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA-SICUREZZA E DEL COMPARTO VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo armonizzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Pensioni di vecchiaia

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all'articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Art. 4

Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all'età di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell'articolo 1864, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Aumenti del periodo di servizio

1. Dal 1° gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e sei mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e sei mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti utili a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e sei mesi non sono ulteriormente aumentabili.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge-31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, collocato in ausiliaria ^{il cui termine finale eccede i cinque anni rispetto} dopo il 1° gennaio 2013, gli eventuali periodi di permanenza in ausiliaria che eccedano i cinque anni rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 2012 non danno luogo al pagamento dei contributi e non sono utili ai fini del computo della retribuzione pensionabile e della misura del trattamento pensionistico, che è così rideterminato, al termine del predetto periodo di permanenza in ausiliaria, con decorrenza del trattamento dal giorno successivo al termine del predetto periodo di permanenza:
 - a) per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di accesso al pensionamento di vecchiaia prevista alla data del 31 dicembre 2012, maggiorata di cinque anni;

- b) per le quote calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, tenendo conto, anche per la determinazione della retribuzione pensionabile, dei soli periodi assoggettati a contribuzione previdenziale.
5. Per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che cessa dal servizio con requisiti per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto a quelli vigenti alla data del 31 dicembre 2012, l'incremento del montante individuale dei contributi è ridotto in misura corrispondente all'incremento del requisito anagrafico.

CAPO III

PERSONALE VARIO ISCRITTO PRESSO L'INPS, L'EX-ENPALS E L'EX-INPDAP

Art. 7

Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

1. All'articolo 1, primo comma, numero 2), della legge 3 gennaio 1960, n. 5, le parole: "55° anno" sono sostituite dalle seguenti: "56° anno".
2. Relativamente ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento del diritto alla pensione di cui all'articolo 22, primo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a 37 anni e 2 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e a 37 anni e 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la maggiorazione di cui all'articolo 18, primo comma, della predetta legge n. 153 del 1969.

Art. 8

Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: "e 10 febbraio 1996, n. 103," sono inserite le seguenti: "e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,".

Art. 9

Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici

1. Alla lettera a) dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: *"almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488"* sono sostituite dalle seguenti: *"almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018"*;
- b) le parole: *"sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni"* sono soppresse;
- c) le parole: *"non può comunque risultare superiore a 35 anni"* sono sostituite dalle seguenti: *"non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018"*.

Art. 10

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: *"ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"* sono sostituite dalle seguenti: *"al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio"*.
2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

Art. 11

Piloti del pilotaggio marittimo

1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
2. L'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è abrogato.

Art. 12

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: *"quarantacinquesimo"* sono sostituite dalle seguenti: *"quarantaseiesimo"*.

Art. 13

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituita dalla seguente:

	Decorrenza della pensione	
Uomini	dal 1° gennaio 2013	64 anni
Donne	dal 1° gennaio 2013	60 anni
	dal 1° gennaio 2015	61 anni
	dal 1° gennaio 2017	62 anni
	dal 1° gennaio 2019	63 anni
	dal 1° gennaio 2021	64 anni

Art. 14

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

"3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 61 anni per gli uomini;*
- b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

Art. 15

Fondo sportivi professionisti

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è sostituito dal seguente:

"1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 53 anni per gli uomini;*
- b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.*

Art. 16

Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.

Art. 17

Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 15 del presente regolamento:
 - a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;
- c) che entro il 15 settembre 2012 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015; questi lavoratori non devono aver comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 15 settembre 2012 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;
- d) che alla data del 15 settembre 2012 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
- e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;
- f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 15 settembre 2012 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;
- g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

*(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018 (***)
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

*(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento di armonizzazione all'AGO del personale ex-INPDAP del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di personale iscritto presso l'INPS e l'ex-ENPALS (art 24, comma 18, legge 22 dicembre 2011, n. 214):

- **CAPO II – Personale ex-INPDAP del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico**
- **CAPO III – personale iscritto presso l'INPS e l'ex-ENPALS**
 - Fondo speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere (art. 7);
 - Soppresso fondo spedizionieri doganali (art. 8);
 - Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi – Poligrafici (art. 9);
 - Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (art.10);
 - Piloti del pilotaggio marittimo (art. 11);
 - Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo (art. 12);
 - Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori (art. 13);
 - Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto (art. 14);
 - Gestione ex ENPALS: Fondo sportivi professionisti (art. 15);
 - Perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa (art. 16)

Disposizioni generali

Lo schema di regolamento di armonizzazione all'AGO di cui si valutano gli effetti finanziari propone nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento per i lavoratori che appartengono alle predette gestioni e prevede che:

- il lavoratore, che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del regolamento stesso ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa;
- dal 1° gennaio 2013 non trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;
- dal 1° gennaio 2013 a tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

Personale ex-INPDAP del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

La proposta è diretta ad attuare quanto previsto dall'articolo 24, comma 18 della legge n. 214/2011, in merito ai seguenti elementi:

- 1) elevazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata;
- 3) limitazione delle maggiorazioni di servizio.

Elementi ed ipotesi di base:

1. Parametri macro economici contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2012 (aprile 2012) e nella lettera della Conferenza dei servizi Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 luglio 2011 (Prot.24/III/13635).
2. Caratteristiche dei pensionamenti del comparto considerato desunte dagli archivi amministrativi dell'INPS - ex INPDAP, aggiornati al luglio 2012.
3. Si è ipotizzato che una quota pari al 20% delle future generazioni di pensionati del comparto prosegua l'attività lavorativa a prescindere dalla elevazione dei requisiti pensionistici non producendo, pertanto, effetti finanziari di risparmio.
4. La quantificazione dei minori oneri è stata effettuata tenendo conto dell'applicazione della cosiddetta "finestra mobile" e dell'adeguamento alla speranza di vita secondo la normativa vigente (art. 2 dello schema di Regolamento), nonché della salvaguardia dei diritti acquisiti al 31.12.2012 come previsto dalle norme transitorie dello schema di regolamento.
5. La valutazione viene effettuata per il decennio 2013-2022, per singoli articoli e commi dello schema di regolamento esponendo il numero delle nuove pensioni interessate annualmente alle modifiche normative nonché il relativo risparmio in termini di minor onere per ratei di pensione lorda in moneta corrente.

1) Elevazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (art.3 dello schema di regolamento)

I requisiti anagrafici, attualmente vigenti per il diritto a pensione di vecchiaia, sono modificati secondo le seguenti tabelle:

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3 comma 1)
Tabella A

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e 3 mesi	61 e 8 mesi	63
61	62 e 3 mesi	62 e 8 mesi	64
62	63 e 3 mesi	63 e 8 mesi	64
63	64 e 3 mesi	64 e 8 mesi	65
65	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	66 e 7 mesi

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3 comma 2)
Tabella B

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e 3 mesi	61 e otto mesi	62

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

I requisiti delle tabelle sopraesposte previsti nel periodo 2013-2015 risultano allineati ai requisiti previgenti tenendo conto della cosiddetta finestra mobile di 12 mesi e dell'adeguamento alla speranza di vita decorrente dal 2013 (v. art. 2).

Sulla base di quanto esposto vengono riportati nella tabella seguente i risparmi stimati per il periodo di osservazione .

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (art.3, cc.1 e 2)**

Anno	Risparmio (importi in migliaia di euro)
2013	-
2014	-
2015	-
2016	8.100
2017	8.300
2018	10.200
2019	31.100
2020	31.700
2021	32.300
2022	33.000

2) Modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (art.4 dello schema di regolamento)

• **Art.4, comma 1**

L'accesso al pensionamento anticipato avviene, a prescindere dal requisito anagrafico, al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita.

E' prevista l'applicazione di una riduzione sulla quota di pensione retributiva in presenza di un'età anagrafica inferiore a 58 anni fino al 31/12/2018 e di 59 anni dal 1/1/2019.

Si ipotizza che, nel decennio considerato, una parte del contingente (circa il 66%) che raggiunge la prevista anzianità contributiva decida di permanere in servizio per non subire la suddetta riduzione.

Per coloro che invece accedono al pensionamento subendo la riduzione (restante 33%) è stato valutato come risparmio anche l'importo della riduzione stessa.

Nella tabella che segue vengono riportati i risparmi complessivi di entrambe le fattispecie.

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti per la pensione anticipata (art.4 c.1)**

Anno	Risparmio (importi in migliaia di euro)
2013	-
2014	-
2015	14.700
2016	79.900
2017	152.800
2018	173.600
2019	177.900
2020	182.300
2021	186.700
2022	191.100

- **Art.4, comma 2**

L'accesso al pensionamento anticipato avviene altresì al compimento di un'anzianità contributiva inferiore ai 42 anni collegata ad età minime secondo una progressione crescente negli anni, previste dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4.

**Risparmi conseguenti alla modifica dei
requisiti per la pensione anticipata (art.4 c.2)**

Anno	Risparmio (importi in migliaia di euro)
2013	-
2014	7.200
2015	29.200
2016	44.700
2017	76.000
2018	77.400
2019	79.000
2020	80.600
2021	109.700
2022	111.800

3) Aumenti dei periodi di servizio (art. 5 dello schema di regolamento)

La norma introduce dal 1° gennaio 2013, la limitazione di 2,5 anni (in luogo dei 5 previsti) nell'aumento dei periodi di servizio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 165/97, congelando, al contempo, gli aumenti già maturati se eccedenti i 2,5 anni.

Al fini della valutazione dei risparmi tale norma produce, nel decennio in esame, risparmi trascurabili in considerazione del fatto che la gran parte delle future generazioni di pensionati hanno già acquisito per effetto della salvaguardia, il tetto previgente del beneficio in questione.

4) Complesso dei risparmi

L'effetto complessivo delle norme contenute nello schema di regolamento è riportato nella seguente tabella.

Anno	Risparmio (importi in migliaia di euro)
2013	-
2014	7.200
2015	43.900
2016	132.700
2017	237.100
2018	261.200
2019	288.000
2020	294.600
2021	328.700
2022	335.900

CAPO III

Personale iscritto presso l'INPS e l'ex-ENPALS

Ipotesi di lavoro

Al fini della valutazione per un arco di dieci anni (2013-2022) degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dello schema di regolamento di armonizzazione sin qui descritto sono state utilizzate, per gli articoli 2, 3 e 5 le informazioni già estratte in occasione dell'elaborazione del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2011, relative agli assicurati ed alla collettività delle pensioni vigenti al 31/12/2010 desunte dagli archivi INPS. Per la valutazione dell'articolo 4 è stata predisposta una simulazione ad hoc in cui è stata stimata la spesa ante e post regolamento di armonizzazione. Per la valutazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 è stato realizzato un modello di proiezione che ha utilizzato le informazioni sugli iscritti ai fondi interessati appositamente estratte dagli archivi gestionali dell'ex ENPALS.

Il quadro demografico generale di riferimento utilizzato per le proiezioni è basato sull'evoluzione della popolazione residente italiana dal 2007 al 2050 (ipotesi centrale) e sull'evoluzione dei tassi di mortalità previste dall'Istat.

Il quadro macro economico preso a riferimento è il Documento di Economia e Finanza 2012 presentato nell'Aprile 2012.

Art. 7 – Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone le seguenti modifiche alla normativa attualmente vigente:

- all'articolo 1, primo comma, numero 2), della Legge n. 5/1960: le parole "55° anno" sono sostituite dalle parole "56° anno";
- relativamente al diritto alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22, primo comma, lettera b), della Legge n. 153/1969 si ipotizza una differenziazione di 5 anni con l'AGO; il requisito minimo di contribuzione per tale trattamento pensionistico è elevato a 37 anni e due mesi ferma restando la maggiorazione di cui all'articolo 18, primo comma, della predetta Legge n. 153/1969.

Nessuna modifica viene proposta dal regolamento circa l'età al compimento della quale, sulla base della normativa dettata dalla Legge n. 5/1960 istitutiva della Gestione speciale, si procede d'ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'AGO. Tale età rimane quindi fissata a 60 anni.

I nuovi requisiti di accesso per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata e di anzianità utilizzati per la valutazione sono riassunti nella tabella seguente:

Anni	Pensione di vecchiaia	Pensione di anzianità
	<i>Età (*)</i>	<i>Anzianità contributiva</i>
2013	56 e 3 mesi	37 e 5 mesi
2014	56 e 3 mesi	37 e 6 mesi
2015	56 e 3 mesi	37 e 6 mesi
2016	56 e 7 mesi	37 e 10 mesi
2017	56 e 7 mesi	37 e 10 mesi
2018	56 e 7 mesi	37 e 10 mesi
2019	56 e 11 mesi	38 e 2 mesi
2020	56 e 11 mesi	38 e 2 mesi
2021	57 e 2 mesi	38 e 5 mesi
2022	57 e 2 mesi	38 e 5 mesi

() Dal 2016 gli incrementi della speranza di vita sono stimati sulla base della tabella utilizzata nella relazione tecnica dell'RGS collegata alla L.214/2011*

Il modello di proiezione utilizzato per la valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dallo schema di regolamento di armonizzazione comportano un risparmio, fondamentalmente sulle rate a carico del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, la cui entità è riportata nella tabella seguente:

Anni	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	0
2014	518
2015	756
2016	867
2017	906
2018	1.033
2019	1.267
2020	1.429
2021	1.440
2022	1.385

Art. 8 – Soppresso fondo degli spedizionieri doganali.

Comma 1.

Lo schema di regolamento di armonizzazione propone la seguente modifica alla normativa vigente:

- La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.

Il regolamento di armonizzazione prevede anche che per l'accesso al trattamento pensionistico si applichino gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni di cui all'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Tenuto conto che per tale Fondo trovava già applicazione la disciplina delle decorrenze, prevista per i lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, il comma 1, art. 3 del Regolamento in esame **non comporta risparmi finanziari significativi** per gli anni 2013-2022.

Comma 2.

Il comma 2 dell'art. 3 della proposta in oggetto prevede l'estensione al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali della facoltà di totalizzare i periodi assicurativi.

Secondo l'art 24, comma 19, del decreto 201/2011, con effetto dal 1° gennaio 2012 è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, permangono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs. n. 42 del 2006. Inoltre, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le

disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

La valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022 evidenzia un maggior onere per la gestione come illustrato dalla tabella che segue.

Anno	Onere per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	1.071
2014	964
2015	730
2016	674
2017	551
2018	534
2019	519
2020	562
2021	467
2022	381

Art. 9 – Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi – Poligrafici.

L'articolo 14 della legge n. 62 del 2001 disciplina il diritto alla pensione anticipata di anzianità per lavoratori poligrafici dipendenti di aziende dell'editoria posti in cassa integrazione guadagni straordinaria. La norma dispone che ai lavoratori posti in cassa integrazione che possono far valere 1664 contributi settimanali (o 360 mensili) è riconosciuto il diritto di accedere al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, con un massimo di 35 anni.

Il regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsto dalla legge n.214 del 2011, dispone che:

Alla lettera a) dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018";*
- b) le parole: "sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni" sono soppresse;*
- c) le parole: "non può comunque risultare superiore a 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può comunque risultare superiore a 35 anni fino al 31 dicembre 2014, a 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e a 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018".*

La valutazione utilizza quali elementi per il calcolo: il numero medio dei trattamenti anticipati di pensione come rilevato dalle risultanze delle pensioni vigenti al 1 gennaio 2012, L'importo medio di pensione delle nuove decorrenti nel 2011 e la distribuzione per anzianità contributiva ai fini del diritto rilevata per le pensioni di cui al punto 1.

Le ipotesi specifiche adottate sono:

- Il numero dei lavoratori che beneficiano dei trattamenti è ricostruito sulla base dei dati storici della collettività e della sua distribuzione di anzianità al pensionamento.
- La distribuzione per anzianità contributiva ai fini del diritto dei lavoratori non si modifica nel corso dell'intervallo di stima.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022.

Anno	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	6.152
2014	13.309
2015	16.687
2016	19.906
2017	20.322
2018	22.514
2019	29.230
2020	38.197
2021	30.021
2022	34.589

Art. 10 – Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto.

In merito allo schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'art. 5 della proposta in oggetto prevede che l'età pensionabile dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di personale viaggiante sia quella vigente nel regime generale con una riduzione di cinque anni. Attualmente i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante sono 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (D.L. 30 dicembre 1992 n°503 confermato dall'art. 3 c.6 del D.L. 414/1996), cui si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni di cui all'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

E' stata pertanto effettuata una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento in oggetto per il periodo 2013-2022, tenendo conto anche della norma di salvaguardia di cui al successivo art. 11. La valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dal Regolamento di armonizzazione comportano un risparmio.

I risultati della valutazione sono riportati nella tabella seguente:

Anno	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	0
2014	0
2015	2.221
2016	19.947
2017	16.962
2018	11.374
2019	28.685
2020	19.905
2021	33.472
2022	23.471

Art. 11 – Piloti del pilotaggio marittimo.

Lo schema di regolamento di armonizzazione propone la seguente modifica alla normativa vigente:

- Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

Il regolamento di armonizzazione prevede anche che sia abrogato l'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere conto che per tale Fondo trovava già applicazione la disciplina delle decorrenze, prevista per i lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Pertanto, in analogia con quanto considerato in merito al comma 1 dell'art. 3 per il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali, anche l'art. 6 dello schema di regolamento in esame **non comporta risparmi finanziari significativi** per gli anni 2013-2022.

Art. 12 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole "quarantacinquesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quarantaseiesimo".

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La simulazione effettuata evidenzia che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento **non comporta effetti finanziari significativi.**

Art. 13 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che la Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sia sostituita dalla seguente:

Decorrenza della pensione		
Uomini	dal 1° gennaio 2013	64 anni
Donne	dal 1° gennaio 2013	60 anni
	dal 1° gennaio 2015	61 anni
	dal 1° gennaio 2017	62 anni
	dal 1° gennaio 2019	63 anni
	dal 1° gennaio 2021	64 anni

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il modello di proiezione utilizzato per la valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dallo schema di regolamento di armonizzazione comportano un risparmio la cui entità è riportata nella tabella seguente:

Anni	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	0
2014	0
2015	42
2016	111
2017	252
2018	368
2019	444
2020	565
2021	834
2022	1.226

Art. 14 – Gestione ex ENPALS: Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone, al comma 1, che l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sia sostituito dal seguente:

“per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 61 anni per gli uomini;
- b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il modello di proiezione utilizzato per la valutazione ha evidenziato che le modifiche normative proposte dallo schema di regolamento di armonizzazione comportano un risparmio la cui entità è riportata nella tabella seguente:

Anni	Minor spesa per rate di pensione (importi in migliaia di euro)
2013	0
2014	103
2015	348
2016	456
2017	566
2018	733
2019	823
2020	847
2021	913
2022	1.022

Art. 15 – Gestione ex ENPALS: Fondo sportivi professionisti

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso al pensionamento, lo schema di regolamento propone che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sia sostituito dal seguente:

“per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

- a) all'età di 53 anni per gli uomini;
- b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Ai fini della stima gli effetti finanziari delle suddette modifiche è da tenere presente che per tale Fondo trovavano già applicazione le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La simulazione effettuata evidenzia che l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento **non comporta effetti finanziari significativi**.

Art. 16 – perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa

Relativamente al Fondo Trasporti, l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia con riguardo ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, comporta un minor risparmio rispetto alla proposta di armonizzazione. Tale minor risparmio è stato già considerato e dedotto algebricamente all'interno della valutazione degli effetti finanziari di cui all'art. 5.

Relativamente al Fondo Volo, l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia con riguardo ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età **non dà luogo a effetti finanziari rilevanti.**

Complesso effetti finanziari

In definitiva, pur considerando che alcuni articoli non comportano alcun effetto finanziario di rilievo e che dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 8 dovrebbero derivare maggiori oneri, il complesso dei provvedimenti previsti nello schema di regolamento evidenzia risparmi complessivi per circa 2.329 milioni di euro nel decennio 2013-2022, come riportato in dettaglio nella tabella seguente:

Effetti finanziari derivanti dall'applicazione del Regolamento di armonizzazione

Risparmi (-) o maggiori oneri (+) - importi in migliaia di euro

Anni	Articoli 3,4 e 5 ex-INPDAP Comparto difesa sicurezza ecc.	Articolo 7 Lav. minlere ecc.	Articolo 8 comma 2 Spediz. Dogana	Articolo 9 Poligrafici	Articolo 10 Pers. serv. trasporto	Articolo 13 Ex Enpals Gruppo Attori	Articolo 14 Ex Enpals Gruppo Canto	Complesso
2013	0	0	1.071	-6.152	0	0	0	-5.081
2014	-7.200	-518	964	-13.309	0	0	-103	-20.166
2015	-43.900	-756	730	-16.687	-2.221	-42	-348	-63.224
2016	-132.700	-867	674	-19.906	-19.947	-111	-456	-173.313
2017	-237.100	-906	551	-20.322	-16.962	-252	-566	-275.557
2018	-261.200	-1.033	534	-22.514	-11.374	-368	-733	-296.688
2019	-288.000	-1.267	519	-29.230	-28.685	-444	-823	-347.930
2020	-294.600	-1.429	562	-38.197	-19.905	-565	-847	-354.981
2021	-328.700	-1.440	467	-30.021	-33.472	-834	-913	-394.913
2022	-335.900	-1.385	381	-34.589	-23.471	-1.226	-1.022	-397.212

18 ottobre 2012